

PERSONALE

Ancora in vigore il tetto al fondo

Sono in vigore le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 che dettano un tetto al fondo per la contrattazione decentrata e l'obbligo della riduzione del personale in servizio.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Puglia, con la deliberazione del 13 febbraio 2017, n. 6 ha chiarito che sono in vigore le disposizioni della Legge di Stabilità 2016 (comma 236), le quali dettano un tetto al fondo per la contrattazione decentrata e l'obbligo della riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile.

Il parere, inoltre, ha precisato che esse cesseranno di produrre i propri effetti solamente in presenza di una specifica scelta legislativa.

Il dubbio sulla vigenza della disposizione nasce dalla sentenza con cui la Corte Costituzionale ha sollevato dubbi di legittimità sulla Legge n. 124/2015, il provvedimento con cui il Governo è stato delegato, tra l'altro, alla adozione della riforma della dirigenza e delle leggi sul lavoro pubblico: "la norma introduce una nuova misura di contenimento della spesa della contrattazione integrativa che costituisce uno degli ambiti prioritari di intervento in materia di contrazione della spesa del personale fissati dall'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006; trattasi, peraltro, di disposizione che si colloca nel solco della precedente normativa in materia di blocco del trattamento accessorio prevista dall'art. 9, comma 2 bis, del D. L. 31/05/2010 n. 78".

Viene citata la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 34/2016, per la quale gli elementi di novità della nuova disposizione rispetto alle previsioni dettate dal DL n. 78/2010 sono i seguenti: "1) il richiamo espresso delle due condizioni presupponenti la reiterazione del tetto di spesa, vale a dire, il lasso temporale necessario all'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma in materia di personale della Pubblica amministrazione e la sopravvenienza di particolari esigenze di finanza pubblica; 2) l'inserimento dell'inciso tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; 3) l'assenza di una analoga previsione diretta a consolidare nel tempo le riduzioni operate al trattamento accessorio per effetto della intervenuta riduzione del personale in servizio ... l'intenzione di prorogare l'operatività del precedente sistema vincolistico in attesa della preannunciata riforma del settore".

Queste disposizioni non sono costituzionalmente illegittime, in quanto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 ha stabilito che la censura riguarda la Legge n. 124/2015 e non i suoi provvedimenti attuativi.

Si citano a sostegno i pareri del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2017 e della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Abruzzo n. 252/2016: "la cessazione degli effetti di una norma, inoltre, può discendere solo dalla volontà espressa o tacita del legislatore ed allo stato attuale non risulta intervenuta né un'espressa abrogazione normativa del comma 236 che contiene, come noto, un richiamo ai predetti decreti legislativi, né l'introduzione di altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia".

Infine, citando a sostegno il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 378/2016, viene chiarito che "la legge di stabilità 2016 non prevede un orizzonte temporale precisamente definito come quello previsto dal Legislatore del 2010. Deve aggiungersi, poi, che la norma in esame è espressamente finalizzata ad esigenze di finanza pubblica che spetta soltanto al legislatore valutare ed eventualmente ritenere superate".

Il parere così conclude: "l'introduzione del comma 236 nella legge di stabilità 2016 conferma e rafforza, pertanto, tale orientamento volto al contenimento della spesa, riproponendo una misura originariamente introdotta con decreto legge ed attualizzandola con il riferimento al limite

massimo ricavabile dall'esercizio 2015 (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 269/2016/PAR). Deve, infine, rilevarsi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con circolare n. 26 del 7/12/2016, nel fornire indicazioni ed istruzioni per la predisposizione dei bilanci di previsione 2017 di enti ed organismi pubblici, richiama, integralmente, per la disciplina del trattamento accessorio del personale la circolare n. 12/2016, inerente il bilancio di previsione 2016 e che dedicava un apposito paragrafo proprio al comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, quale nuova misura di contenimento della spesa".

Fonte: Personale enti locali del 23/02/2017

Autore: Arturo Bianco